

LA TRASPARENZA

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Gli atti amministrativi sono normalmente accessibili dagli interessati. La legge che ha introdotto il diritto dei cittadini all'accesso ai documenti e agli atti è la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare l'art. 22 della legge 241 dispone che il "diritto di accesso" è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Il Testo Unico sugli Enti Locali (decreto legislativo n. 267/2000), all'articolo 10 dispone inoltre che tutti i documenti amministrativi dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interna o non relativa ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Come si esercita il diritto di accesso

1. mediante visione
2. mediante estrazione di copia

L'interessato - ossia qualunque soggetto privato, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso - se vuole visionare un atto, può formulare richiesta verbale e il responsabile del procedimento presso il cui ufficio l'atto è detenuto ne garantisce la visione, fatti salvi i casi di atti non accessibili per legge.

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Per ottenere una copia dell'atto l'interessato deve presentare domanda di accesso e indicare lo specifico interesse all'accesso.

I COSTI

Il diritto di accesso è gratuito, fatti salvi i costi di riproduzione, i diritti di ricerca e visura e l'imposta di bollo.

L'IMPOSTA DEL BOLLO

Le copie conformi agli originali degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) devono essere rilasciati ai privati richiedenti, in bollo, fatti salvi i casi di esenzione.

Le copie semplici non richiedono l'imposta di bollo.

GLI ATTI PUBBLICI DEL COMUNE

Ci sono atti comunali di cui la legge impone la pubblicità, ad esempio le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e tutti gli atti soggetti a pubblicazione all'albo pretorio.

Gli atti pubblicati all'albo pretorio sono per natura accessibili da chiunque, senza bisogno di indicare lo specifico interesse.

Anche i permessi di costruire sono accessibili da chiunque, perché sia la legge regionale che la legge statale urbanistica ne dispongono la pubblicazione.

GLI ATTI INTERNI ENDOPROCEDIMENTALI

Gli atti interni o endoprocedimentali non sono accessibili al privato fino a che non viene rilasciato il provvedimento amministrativo finale.

L'ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE

Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 contiene norme sulla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.

Le norme sul diritto di accesso in materia ambientale è più ampio dell'ordinario diritto di accesso, infatti l'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/1997 dispone: Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. Vi sono tuttavia dei casi di esclusione dall'accesso in materia ambientale contemplati dall' articolo 4 decreto legislativo n. 39/1997 qualora possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:

- a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
- b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
- c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
- d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
- e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
- f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.

In ogni caso tali informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi innanzi indicati.

L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.

LE LISTE ELETTORALI

articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,

"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."

Le liste degli elettori del Comune possono essere rilasciate in copia su apposita domanda dell'interessato, che deve indicare espressamente la finalità per cui le richiede, che può essere esclusivamente: di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

Le liste degli elettori non possono essere rilasciate per finalità commerciali.

E' vietato il rilascio dell'elenco dei capi famiglia.

GLI ATTI NON ACCESSIBILI

(art. 24 legge n. 241/1990 e succ. mod. e integr.)

Il diritto di accesso è escluso per legge nei seguenti casi:

documenti coperti dal Segreto di Stato

documenti riguardanti i collaboratori di giustizia

documenti per cui la legge stabilisce il segreto o il divieto di divulgazione

in questa ultima categoria di documenti, rientrano gli atti che coinvolgono il diritto alla riservatezza delle persone.

LA PRIVACY

Il codice sulla protezione dei dati personali contenuto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, contiene norme sul trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e privati.

La privacy da sola non è idonea a incidere negativamente sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La riservatezza delle persone può diventare una causa determinante per negare il diritto di accesso nel caso in cui l'atto di cui si chiede la visione o la copia contenga dati sensibili; i dati personali sensibili sono dati personali sensibili quelli idonei a rivelare:

- l'origine razziale ed etnica
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
- le opinioni politiche
- l'adesione a partiti sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

In tutti i casi in cui l'atto amministrativo contenga dati sensibili, l'accesso a persone diverse dal diretto interessato, deve di norma essere NEGATO, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 del codice sulla protezione dei dati personali.

I DATI GIUDIZIARI

Sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui iscrivibili al casellario giudiziale, o in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o riguardanti la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; anche l'accesso da parte dei soggetti non direttamente interessati agli atti amministrativi contenenti dati giudiziari deve, di norma, essere NEGATO.

Il codice sulla protezione dei dati personali fa salva la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi:

L'articolo 59 decreto legislativo n. 196/2003 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

L'articolo 60 decreto legislativo n. 196/2003 stabilisce che quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

IL BILANCIAMENTO TRA ACCESSO E RISERVATEZZA

La legge attribuisce al responsabile di procedimento il delicato compito di bilanciare l'interesse all'accesso agli atti amministrativi, con l'opposto interesse alla riservatezza dei dati personali contenuti nel documento, quando i dati personali riguardino lo stato di salute o la vita sessuale.

Per poter consentire all'accesso ai documenti amministrativi da parte di persone diverse dal diretto interessato, occorre che l'interesse fatto valere dal richiedente sia di rango pari o superiore a quello protetto dalle norme sulla riservatezza. Quindi non si potrà ottenere l'accesso ad atti contenenti dati inerenti la salute di persone, per tutelare propri interessi patrimoniali, perché il patrimonio, tra i valori costituzionali, è di rango inferiore ai diritti della personalità.

LA PUBBLICAZIONE DI ATTI ALL'ALBO PRETORIO E LA RISERVATEZZA

Articolo 65 decreto legislativo n. 196/2003

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di

liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

I VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Trattamento dati sensibili e giudiziari

E' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari nei limiti della indispensabilità per la redazione di verbali di riunione del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni consiliari e degli altri organi collegiali: trattamento significa che i componenti dell'organo collegiale possono discutere di questioni riguardanti dati sensibili e giudiziari qualora ciò sia indispensabile per l'adozione di delibere di competenza (ad esempio delibera di convalida degli eletti e verifica dei precedenti penali). Naturalmente nel caso di riunioni pubbliche come sono quelle del Consiglio e delle Commissioni consiliari, sarà cura del Presidente dell'organo valutare l'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari rispetto all'oggetto della deliberazione, e disporre per i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza.

La successiva pubblicazione dei verbali

La legge consente la pubblicazione dei verbali contenenti dati sensibili e giudiziari nei limiti della indispensabilità del trattamento di cui sopra; tuttavia dispone per l'assoluto divieto di pubblicazione di dati inerenti la salute e per la pubblicazione degli altri dati sensibili e giudiziari nei limiti della indispensabilità per il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

I consiglieri comunali hanno un diritto di accesso agli atti, alle notizie e alle informazioni, più ampio rispetto agli altri cittadini.

Essi infatti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

In particolare:

-il diritto di accesso del consigliere alla documentazione del Comune si atteggia quale diritto soggettivo pubblico di accesso, concretantesi nella facoltà di visione e di ottenere copia dei documenti al fine di garantire, senza limitazioni, la più ampia informazione, allo scopo di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, in vista dell'esercizio del mandato elettorale di cui il consigliere è stato investito dai cittadini

- il consigliere comunale ha il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere comunale è vincolato all'osservanza del segreto.

- è illegittima, per contrasto con l'art. 43, c. 2 del TU Enti locali, e deve, pertanto, essere annullata la norma regolamentare che non ammette la richiesta di accesso agli atti di un consigliere comunale avente ad oggetto tutti gli atti adottati successivamente ad una certa data oppure concernente intere categorie di atti, in quanto tale limitazione configge con il diritto, riconosciuto ai consiglieri comunali dalla suddetta norma legislativa, di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Quindi ai consiglieri comunali non può essere negato l'accesso agli atti motivato dalla riservatezza dei dati in essi contenuti: infatti i consiglieri sono tenuti al segreto e, pertanto, possono venire a conoscenza anche dei dati sensibili e giudiziari, purchè vi sia una qualche connessione tra la richiesta formulata e le ragioni connesse al mandato elettivo, e sia rispettato l'obbligo di non divulgare il contenuto di quanto siano venuti a conoscenza.

L'accesso dei consiglieri comunali deve essere motivato da esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo, pertanto è da escludersi un accesso a dati normalmente non accessibili al pubblico, motivato esclusivamente da interessi di tipo personale o professionale.

L'accesso dei consiglieri comunali deve essere anche misurato, e non comportare

eccessivi oneri di ricerca e copia da parte degli uffici, e pertanto non sono accoglibili richieste di accesso a tutte le determinazioni di un certo anno, ma è necessario indicare gli atti di cui si chiede l'accesso.

IL POTERE DI DIFFERIMENTO DEL SINDACO

Gli atti del comune, normalmente pubblici, possono essere sottratti temporaneamente all'accesso, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali)

Il Sindaco può differire l'accesso agli atti con una temporanea e motivata dichiarazione, in conformità al regolamento comunale sull'accesso, in quanto la diffusione degli atti può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

IL RIFIUTO DELL'ACCESSO

Il responsabile di procedimento, rifiuta motivatamente l'accesso agli atti amministrativi, al ricorrere di una delle situazioni di protezione della riservatezza o di segreto previste dalla legge.

Il responsabile del procedimento può anche limitare l'accesso agli atti, sempre motivando in ordine alle esigenze di segreto o riservatezza previste dalla legge.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'interessato può presentare contro il diniego, differimento o limitazione dell'accesso, ricorso al Tar, entro 30 giorni, oppure, chiedere entro lo stesso termine al difensore civico, il riesame della sua istanza di accesso.